

FALL. 56/2022

CRON. N. 2351/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 60/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

PRAMAOR & C. s.n.c. di CARLO PRAMAOR, con sede in Carbonia, via Toscana, 14, iscritta nel Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. 02021170929, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il socio amministratore unico Carlo Pramaor, e dei soci illimitatamente responsabili **PRAMAOR CARLO**, nato a La Valle Agordina (BL) il 3 ottobre 1940, residente in Carbonia, via Toscana, 14/12, c.f. PRM CRL 40R03 E490C, e **PRAMAOR PAOLO**, nato a Carbonia il 28 luglio 1971, residente in Carbonia, via Toscana, 14/12, c.f. PRM PLA 71L28 B745F,

proposta da

TUTTO CARBURANTI s.r.l. in liquidazione (già TONDINI s.r.l.), con sede in Elmas, via della Rinascita, 3, iscritta nel Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. 00133670927, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il liquidatore rag. Salvatore Curreli, e delle commissarie liquidatrici dott.ssa Agnese Cau e rag. Maria Teresa Zedda

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17.5.2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato dal decreto ingiuntivo n. 3071/2013, emanato dal Tribunale di Cagliari il 13.12.2013, notificato il 27.12.2013 e dichiarato esecutivo in data 16.2.2021.

Parte ricorrente ha in particolare rappresentato:



- di aver in precedenza presentato istanza di fallimento nei confronti della resistente;
- che detta istanza era sfociata nella sentenza n. 12/2022, con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società PRAMAOR & C. s.n.c. di CARLO PRAMAOR dei soci illimitatamente responsabili PRAMAOR CARLO e PRAMAOR PAOLO;
- che la società debitrice aveva proposto opposizione avverso la suddetta sentenza, eccependo il mancato superamento delle soglie di fallibilità e segnatamente la insussistenza di debiti per € 500.000,00;
- che la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza del 20.4.2022 (R.G. n. 73/2022), aveva accolto l'opposizione riconoscendo che l'ammontare della complessiva esposizione era inferiore ad € 500.000,00;
- che nelle more del giudizio di opposizione era stato formato lo stato passivo del fallimento e che in esso era stata accertata una esposizione complessiva di € 961.658,75 (oltre ad € 362.466,44 nel progetto di stato passivo di Carlo Pramaor e ad € 196.413,54 nel progetto di stato passivo di Paolo Pramaor);
- che dall'esame dei registri catastali (terreni e fabbricati) della Provincia di Cagliari è risultato che né la società debitrice né i suoi soci sono intestatari di beni immobili (doc. 10);
- che l'inconsistenza del patrimonio liquido e l'inesistenza di cespiti immobiliari, di pari passo con la rilevante esposizione verso la ricorrente con la conseguente palese incapacità di farvi fronte, neppure facendo ricorso al patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, erano altrettanti sintomi di un evidente stato di decozione della debitrice;
- che la società PRAMAOR & C. s.n.c. di CARLO PRAMAOR, che pacificamente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, aveva un indebitamento largamente eccedente la somma di € 500.000,00, trovandosi in stato di insolvenza.

2. L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014. Si evince, in particolare, che il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati trasmessi dalla cancelleria di questo tribunale all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle imprese, come attesta la relazione di avvenuta notificazione agli atti.



3. La società convenuta si è costituita in giudizio, eccedendo l'inammissibilità della nuova istanza di fallimento, alla luce del fatto che il “primo” fallimento non risultava ancora essere stato chiuso dal Tribunale ed instando, a fini istruttori, affinché venisse sentito il sig. Carlo Pramaor.

4. Su richiesta del Tribunale è stato acquisito agli atti il fascicolo della procedura 12/2022, riguardante il fallimento poi revocato della società convenuta, nonché il fascicolo relativo alla prima istruttoria pre-fallimentare.

5. Preliminarmente occorre rilevare che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta deve essere superata alla luce del fatto che, come risulta dall’esame del fascicolo relativo al fallimento revocato, in data 22.7.2022 è stato emesso decreto di chiusura della relativa procedura, con la conseguenza che non sussistono impedimenti processuali per procedere ad una pronuncia di fallimento.

Ancora in via preliminare, in relazione alla istanza formulata nell’interesse della convenuta in ordine alla opportunità di sentire il legale rappresentante della fallenda, occorre evidenziare che, con il decreto di fissazione udienza del 19.5.2022, questi era stata ritualmente invitato a partecipare all’udienza per essere sentito in ordine al ricorso e che né in sede di prima udienza (tenutasi in data 28.6.2022), né nelle successive egli è comparso. L’istanza “istruttoria” appare pertanto del tutto inconferente.

Infine, sempre in via preliminare, pare opportuno evidenziare che il giudicato della sentenza di revoca del primo fallimento non costituisce un impedimento alla presente pronuncia.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 12925/2017), *“la riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Il giudicato opera per sua natura rebus sic stantibus: copre il dedotto e il deducibile, ma non può coprire ciò che ancora ha da venire ad esistenza, come, nel caso di specie, l’accertamento del credito del creditore che all’epoca della prima istanza di fallimento aveva mera forza di decreto ingiuntivo sottoposto ad opposizione, e dunque di una cognizione soltanto sommaria, mentre alla presentazione della seconda istanza di fallimento era divenuto oggetto di un decreto ingiuntivo confermato a cognizione piena con sentenza.*

Pertanto, il rigetto della domanda di fallimento per motivi di merito dà luogo o meno al formarsi del giudicato a seconda delle ragioni del rigetto del ricorso o della revoca del fallimento ...”.



Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello, datata 20.4.2022, ha proceduto alla revoca rilevando il mancato superamento della soglia di fallibilità inerente i debiti della Pramaor; l'istanza di fallimento è stata ripresentata dalla ricorrente sulla base delle evidenze dello stato passivo presentato dal Curatore in data 23.5.2022 nell'ambito del fallimento revocato, il quale ha attestato debiti ben superiori alla soglia di Euro 500.000,00, che peraltro nella presente sede non sono stati neppure contestati dalla resistente.

Si tratta dunque di un dato che appare sopravvenuto, rispetto alla sentenza di revoca sopra indicata, quantomeno su un piano soggettivo, non potendo qui opinarsi per ritenere che, in relazione al "*dedotto e deducibile*" del primo contenzioso, l'onere di diligenza della Tutto Carburanti dovesse estendersi alle ulteriori poste passive gravanti sulla debitrice, poiché il suddetto dato non poteva all'evidenza essere conosciuto dalla ricorrente.

6. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame dello stato passivo formatosi nell'ambito della prima procedura revocata, emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità, risultando una esposizione debitoria complessiva della società superiore ad Euro 900.000,00, con conseguente superamento delle richiamate soglie. Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori previsti dall'art. 1 cit., è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla disciplina fallimentare.

6. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui costituiscono significativo riscontro:

a) l'esposizione debitoria sopra segnalata (cfr. stato passivo del fallimento 12/2022), che nella presente sede è rimasta pressoché incontestata; b) l'omesso pagamento del debito verso la ricorrente, nonostante il tentativo di recupero giudiziale esperito (cfr. docc. 2, 3 e 4); c) l'inconsistenza del patrimonio liquido e l'inesistenza di cespiti immobiliari (circostanza corroborata dalle visure catastali negative della società e dei suoi soci, cfr. doc. 10).



4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'istante.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **PRAMAOR & C. s.n.c. di CARLO PRAMAOR**, con sede in Carbonia, via Toscana, 14, iscritta nel Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. 02021170929 e dei soci illimitatamente responsabili **PRAMAOR CARLO**, nato a La Valle Agordina (BL) il 3 ottobre 1940, residente in Carbonia, via Toscana, 14/12, c.f. PRM CRL 40R03 E490C, e **PRAMAOR PAOLO**, nato a Carbonia il 28 luglio 1971, residente in Carbonia, via Toscana, 14/12, c.f. PRM PLA 71L28 B745F,
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Giuseppe Palomba con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 9.5.2023 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.



Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 14/12/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

